

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1993** (ECLI:IT:COST:1993:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **10/02/1993**; Decisione del **08/03/1993**

Deposito del **15/03/1993**; Pubblicazione in G. U. **24/03/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19264**

Atti decisi:

N. 96

## ORDINANZA 8-15 MARZO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1992 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Livoti contro l'INAIL per

ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Milano, con ordinanza del 6 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., "in quanto riserva un trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni";

che, ad avviso del giudice remittente, il significato normativo ascrivito all'art. 429 dalla giurisprudenza prevalente, cioè il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali una tutela esorbitante rispetto a quella prevista dall'art. 1224 cod. civ. per gli altri crediti pecuniari;

che il giudice remittente ritiene rilevante la questione pur dopo la legge 30 dicembre 1991, n. 412, il cui art. 16, comma 6, per i crediti previdenziali ha sostituito alla regola del cumulo il criterio della spettanza al creditore della maggior somma tra l'importo degli interessi legali e l'ammontare della rivalutazione: tale disposizione, infatti, essendo priva di efficacia retroattiva, non è applicabile al rapporto di cui è causa;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL chiedendo l'uno una dichiarazione di infondatezza, l'altro una dichiarazione di fondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio a quo ha per oggetto una prestazione previdenziale;

che la norma applicabile a tale rapporto è l'art. 442 cod. proc. civ. così come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il quale, agli effetti del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, non rinvia all'art. 429, ma detta una norma formalmente distinta e autonoma, onde la sollevata questione appare irrilevante per difetto di pregiudizialità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*